

Circolari per la clientela

**DL 16.10.2017 n. 148
(c.d. "decreto fiscale collegato")
conv. L. 4.12.2017 n. 172 -**

NOVITA' IN MATERIA DI IVA.

1 PREMESSA

Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità in materia di IVA contenute nel DL 148/2017 convertito.

2 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'art. 1-ter del DL 148/2017 convertito prevede alcune disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal DL 193/2016).

2.1 NON SANZIONABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2017

Viene prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

La previsione riguarda:

- la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- la comunicazione opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

2.2 MODIFICA AL REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE OPZIONALE

In relazione alla comunicazione opzionale ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, viene stabilito che l'omessa o errata trasmissione dei dati comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97 (2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre, ferma restando la riduzione della sanzione alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza), come avviene per la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

2.3 PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE E CONTENUTO RIDOTTO

Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 co. 1 del DL 78/2010), si riconosce ai soggetti passivi IVA la facoltà di trasmettere:

- la predetta comunicazione con cadenza semestrale, limitando i dati forniti ai seguenti:
 - partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente, o codice fiscale con riguardo ai soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - data e numero della fattura;

- base imponibile, aliquota applicata e imposta, nonché tipologia dell'operazione ai fini IVA, qualora l'imposta non sia indicata in fattura;
- i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96. In questo caso i dati da trasmettere devono comprendere almeno:
 - la partita IVA del cedente o prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture attive;
 - la partita IVA del cessionario o committente, per il documento riepilogativo delle fatture passive;
 - la data e il numero del documento riepilogativo;
 - l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti in base all'aliquota applicata.

2.4 ESONERI DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture:

- le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- i produttori agricoli, ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73 (tale esonero, tuttavia, ricalca quello già previsto dall'art. 21 co. 1 del DL 78/2010).

2.5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

È previsto che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano stabilite le modalità di attuazione di quanto esposto in precedenza.

3 ESTENSIONE DELLO "SPLIT PAYMENT"

L'art. 3 del DL 148/2017 convertito estende, a partire dal 2018, l'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment", assoggettando allo speciale meccanismo di assolvimento dell'IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

3.1 QUADRO NORMATIVO

La disciplina in materia di "split payment" è contenuta nell'art. 17-ter del DPR 633/72 e nel relativo decreto attuativo (DM 23.1.2015).

Tale normativa è stata modificata dall'art. 1 del DL 50/2017 conv. L. 96/2017 (e dai DM 27.6.2017 e 13.7.2017) che, a partire dall'1.7.2017, ha esteso l'ambito applicativo dello "split payment" a un più ampio numero di soggetti pubblici, nonché alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e alle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per l'individuazione delle società incluse nella disciplina in argomento, i soggetti passivi IVA devono fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5-ter del DM 23.1.2015, entro il 15 novembre di ogni anno.

Per le fatture emesse dall'1.7.2017 al 31.12.2017, sono stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze gli elenchi nella loro versione definitiva e corretta, aggiornati da ultimo in data 31.10.2017.

Con l'art. 3 del DL 148/2017 l'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment" è stato ulteriormente ampliato, in quanto è stato sostituito il co. 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/72

al fine di includere nuovi enti pubblici in precedenza esclusi (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica.

3.2 AMBITO SOGGETTIVO

3.2.1 Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e dell'art. 5-bis del DM 23.1.2015, sono soggette al meccanismo dello "split payment", per gli acquisti di beni e servizi effettuati, le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007.

Enti e fondazioni inclusi dal 2018

Con l'introduzione delle lett. 0a) e 0b) nel co. 1-bis dell'art. 17-ter del DPR 633/72, l'ambito di applicazione dello "split payment" viene esteso a due nuove tipologie di enti:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

3.2.2 Società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e società quotate

L'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del DL 148/2017, prevede che siano incluse nell'ambito applicativo dello "split payment", per gli acquisti di beni e servizi:

- le società controllate di diritto o di fatto (art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
- le società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società incluse dal 2018

L'art. 3 co. 1 del DL 148/2017 sostituisce le lett. a) - d) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 prevedendo che, a partire dal 2018, rientrino nell'ambito applicativo dello "split payment":

- alla lett. a), le società controllate di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- alla lett. b), le società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, da:
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
 - enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
 - società controllate di fatto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lett. a) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;

- società partecipate di cui alla successiva lett. c) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
- alla lett. c), società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da:
 - Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
 - enti pubblici economici e fondazioni di cui alle precedenti lett. 0a) e 0b) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
 - società controllate di fatto dalle Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lett. a) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
 - società controllate di diritto da altri enti e società di cui alla lett. b) dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
- alla lett. d), le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, purché identificate in Italia ai fini IVA.

Elenchi delle società soggette a “split payment” dal 2018

Ai sensi dell'art. 5-ter del DM 23.1.2015, al fine di agevolare l'individuazione delle società soggette a “split payment”, il Dipartimento delle Finanze pubblica i relativi elenchi:

- in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno;
- in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall'anno successivo.

Dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, gli operatori hanno 15 giorni di tempo per segnalare eventuali incongruenze ed errori.

Il 31.10.2017 il Dipartimento delle Finanze ha reso noti, mediante il proprio sito istituzionale, gli elenchi provvisori per l'anno 2018 dei soggetti obbligati all'applicazione dello “split payment”. Tali elenchi, tuttavia, non tengono conto dell'estensione soggettiva operata dal DL 148/2017, in quanto sono stati pubblicati anteriormente alla conversione in legge di quest'ultimo.

3.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative dell'art. 3 del DL 148/2017 convertito saranno definite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3.4 DECORRENZA

Le nuove disposizioni in materia di “split payment” troveranno applicazione per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.1.2018.

Pertanto, per le fatture emesse fino al 31.12.2017, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti che assoggettano al meccanismo dello “split payment”, per gli acquisti di beni e servizi effettuati, le Pubbliche Amministrazioni soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria e le società indicate negli elenchi pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze nella loro versione definitiva e corretta per l'anno 2017, aggiornati da ultimo in data 31.10.2017.

4 SEMPLIFICAZIONI PER LA TENUTA DEI REGISTRI IVA ELETTRONICI

L'art. 19-octies co. 6 del DL 148/2017 convertito introduce una deroga all'art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357, disponendo che, nel rispetto di alcune condizioni, la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini previsti, ossia anche oltre il terzo mese

successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui si riferiscono i dati dei registri.

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La semplificazione è contenuta nel nuovo co. 4-quater dell'art. 7 del DL 357/94 e si applica limitatamente alla tenuta dei seguenti registri:

- registro IVA delle vendite ex art. 23 del DPR 633/72;
- registro IVA degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72.

In assenza della trascrizione su carta, la regolarità dei suddetti registri tenuti mediante sistemi elettronici è riconosciuta, anche oltre i termini di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La semplificazione non si applica, invece, agli altri registri previsti nell'ambito della disciplina IVA (es. registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72).

Per questi ultimi e per gli altri registri contabili tenuti mediante sistemi elettronici continuerà ad applicarsi la regola di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, per cui, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la tenuta degli stessi sarà considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa.

4.2 DECORRENZA

In assenza di uno specifico termine di decorrenza, la nuova disposizione dovrebbe avere efficacia a partire dal 6.12.2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017.

Pertanto, la semplificazione dovrebbe trovare applicazione già con riferimento ai registri IVA elettronici relativi all'anno 2016, la cui trascrizione è prevista entro il 31.1.2018 (il termine di presentazione del modello REDDITI 2017, infatti, è stato posticipato al 31.10.2017 dal DPCM 26.7.2017).

5 STERILIZZAZIONE DELL'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE IVA PER L'ANNO 2018

L'art. 5 del DL 148/2017 convertito prevede, per l'anno 2018, la sterilizzazione parziale dell'incremento delle aliquote IVA disposto dall'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 (come da ultimo modificato dall'art. 9 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96).

5.1 RIMODULAZIONE DELL'INCREMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%

Il DL 148/2017, in relazione all'incremento delle aliquote IVA previsto nell'anno 2018 e successivi:

- prevede che l'aliquota IVA del 10% sia incrementata dell'1,14% (anziché dell'1,5%) a partire dall'1.1.2018 e di un ulteriore 0,86% (anziché di un ulteriore 0,5%) con decorrenza dall'1.1.2019 (art. 1 co. 718 lett. a) della L. 23.12.2014 n. 190);
- non interviene sull'incremento dal 22% al 25%, a partire dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ordinaria (art. 1 co. 718 lett. b) della L. 23.12.2014 n. 190).

5.2 ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018

Ulteriori interventi in materia di aliquote IVA sono però contenuti nel disegno di legge di bilancio 2018, ancora in corso di esame da parte del Parlamento, che prevede la completa neutralizzazione degli aumenti delle aliquote IVA, sia ordinaria che ridotta, per il 2018.

Per tale annualità, dunque, dovrebbero essere confermate le misure delle aliquote IVA attualmente previste (rispettivamente, del 22% e del 10%).

NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI.

1 PREMESSA

Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità in materia di agevolazioni contenute nel DL 148/2017 convertito.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 4 co. 1 del DL 148/2017 convertito modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96). Tale disposizione prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d'imposta per l'effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.

2.2 AMPLIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate on line.

2.3 PROFILI TEMPORALI

Il credito d'imposta era inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018.

Per effetto del DL 148/2017 sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (vale a dire 24.6.2016 - 31.12.2016).

L'estensione al 2017 non riguarda, quindi, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

2.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Anticipando le disposizioni attuative dell'agevolazione, che saranno emanate con un apposito DPCM, è stato precisato che (comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri 24.11.2017):

- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo;
- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

3 REGIME PER I "LAVORATORI IMPATRIATI" - MODIFICA PER I SOGGETTI RIENTRATI IN ITALIA ENTRO IL 31.12.2015

Con l'art. 8-bis del DL 148/2017 convertito viene modificata la disciplina relativa all'opzione per il regime dei "lavoratori impatriati" di cui all'art. 16 co. 4 del DLgs. 14.9.2015 n. 147.

Nello specifico, per i soggetti che sono rientrati in Italia entro il 31.12.2015:

- l'opzione per il regime dei "lavoratori impatriati" esercitata ai sensi dell'art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 (reddito imponibile del 50%) produce effetti per il quadriennio 2017-2020;
- per il periodo d'imposta 2016 restano invece applicabili le disposizioni di cui alla L. 238/2010 (reddito imponibile del 20% per le donne o del 30% per gli uomini).

Restituzione delle maggiori imposte

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE.

1 PREMESSA

Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità contenute nel DL 148/2017 convertito in materia di imposte dirette.

2 NUOVA "MINI VOLUNTARY DISCLOSURE"

L'art. 5-septies del DL 148/2017 convertito disciplina una nuova procedura di collaborazione volontaria avente un ambito di applicazione circoscritto (c.d. "mini voluntary disclosure").

In particolare, sarà possibile regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

2.1 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROCEDURA

Possono beneficiare della "mini voluntary disclosure" i soggetti:

- fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi.

2.2 ATTIVITÀ ESTERE INTERESSATE DALLA PROCEDURA

L'ambito di applicazione della "mini voluntary disclosure" viene circoscritto alle attività depositate e alle somme detenute su conti o libretti esteri alla data del 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017).

Inoltre, tali attività devono risultare derivanti dalle seguenti tipologie di redditi prodotti all'estero:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, questo regime viene esteso anche alle attività estere derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Attività e somme già oggetto di voluntary disclosure

Per espressa previsione normativa, la procedura di "mini voluntary disclosure" non si applica per le attività e le somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla L. 186/2014 e al DL 153/2015.

2.3 VERSAMENTO DEL 3% E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Per procedere con la regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all'estero e dei redditi prodotti dalle stesse, occorre provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016. Tale versamento si considera a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

L'istanza per l'adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31.7.2018.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.9.2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Inoltre, sarà possibile ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2018.

Perfezionamento della procedura

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

2.4 PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto della "mini voluntary disclosure" in esame.

2.5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di "mini voluntary disclosure".

3 ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

Ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, per le spese sanitarie sostenute dal contribuente spetta una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19%.

L'art. 5-quinquies del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

3.1 ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI DETRAIBILI

Più specificatamente, la detrazione IRPEF spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8.6.2001, con alcune eccezioni.

Come indicato sul sito del Ministero della Salute, si tratta di prodotti che sono volti al "trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo".

3.2 ALIMENTI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE

La detrazione non compete con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:

- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.

3.3 PERIODI D'IMPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

In pratica, riguardando i soli soggetti IRPEF, la detrazione compete per:

- l'anno 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF);
- l'anno 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF).

3.4 FRANCHIGIA NON DETRAIBILE

La detrazione IRPEF del 19% spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.

In tale importo rientrano ora anche le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

3.5 SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Le spese sanitarie di cui alla lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge e figli), ai sensi del precedente art. 12 (art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR).

3.6 SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER I FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO

L'art. 15 co. 2 secondo periodo del TUIR stabilisce invece che la detrazione per le spese sanitarie spetta anche per le spese sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico:

- per la parte che non trova capienza nell'imposta da essi dovuta;
- a condizione che si tratti di soggetti affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") e la detrazione "trasferita" sia relativa alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19% è complessivamente di 6.197,48 euro e l'importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di 129,11 euro.

3.7 DOCUMENTAZIONE DA POSSEDERE E CONSERVARE

La nuova norma non precisa quale documentazione di supporto debba essere posseduta e conservata al fine di beneficiare della detrazione del 19% per gli alimenti a fini medici speciali. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

4 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE" - ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

Ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. i-sexies) del TUIR, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza (c.d. studenti "fuori sede").

L'art. 20 co. 8-bis del DL 148/2017 convertito, modificando tale disposizione, ha stabilito che la suddetta detrazione d'imposta per canoni di locazione è estesa all'ipotesi in cui l'Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri (invece che almeno 100 chilometri), a condizione che gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

4.1 UBICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

La detrazione del 19% in esame compete a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune:

- diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
- distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, distanza ridotta a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Per beneficiare della detrazione viene eliminata, in relazione a tutti gli studenti, l'ulteriore condizione che l'Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

4.2 LIMITE DI IMPORTO

I canoni di locazione pagati sono detraibili al 19% per un importo massimo di 2.633,00 euro.

4.3 PERIODI D'IMPOSTA DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA DETRAZIONE

Le nuove disposizioni si applicano limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

In pratica, riguardando i soli soggetti IRPEF, la detrazione relativa alle suddette modifiche compete per:

- l'anno 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF);
- l'anno 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF).

5 CODICE DEL TERZO SETTORE - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI FISCALI - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Introducendo una norma di interpretazione autentica, l'art. 5-sexies del DL 148/2017 convertito dispone che l'art. 104 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 ("Codice del terzo settore") "si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore" del Codice stesso. "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice [...] continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".

Disposizioni applicabili fino al 31.12.2017

Di conseguenza, si applicheranno fino al 31.12.2017 le disposizioni fiscali contenute nelle seguenti norme:

- art. 15 co. 1 lett. i-bis) del TUIR, relativa alla detrazione IRPEF del 19% per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, su un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- art. 15 co. 1 lett. i-quater) del TUIR, relativa alla detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri, su un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- art. 100 co. 2 lett. l) del TUIR, relativa alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri;
- art. 14 co. 1 del DL 35/2005, conv. L. 80/2005, nella versione ante modifiche introdotte dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, relativo alla deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (si veda il successivo § 6);
- L. 11.8.91 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- L. 7.12.2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- artt. 2, 3, 4 e 5 della L. 15.12.98 n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale);
- DM 14.9.2010 n. 177 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della L. 21.11.2000 n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- DM 8.10.97 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni).

6 EROGAZIONI LIBERALI ALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - DEDUCIBILITÀ A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Modificando l'art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore"), l'art. 5-ter del DL 148/2017 convertito stabilisce che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (anno 2018 per i soggetti "solari") e fino all'abrogazione di cui all'art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso Codice, le disposizioni contenute nei co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 14 del DL 35/2005 (conv. L. 80/2005) continuano ad applicarsi con alcune modifiche.

Si ricorda che l'art. 14 del DL 35/2005 prevede la deducibilità delle erogazioni liberali (in denaro e in natura) effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES a beneficio di determinati soggetti.

6.1 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Dal periodo d'imposta 2018 (soggetti "solari") e sino a quando non sarà abrogato, quindi, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del DL 35/2005, come modificato dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, ai fini della prevista deducibilità le erogazioni liberali devono essere effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con un apposito DPCM.

Viene invece meno la deducibilità, prevista dalla disposizione in esame, per le erogazioni liberali in favore:

- delle ONLUS;
- delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale.

6.2 LIMITI DI DEDUCIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del DL 35/2005, le erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) ai suddetti soggetti sono deducibili entro il limite massimo:

- del 10% del reddito dichiarato;
- comunque, di 70.000,00 euro annui.

7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - DETRAIBILITÀ A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

L'art. 83 co. 5 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore") introduce una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività.

La "nuova" detrazione, oltre a sostituire, di fatto, quella prevista dall'art. 15 co. 1 lett. i-bis) del TUIR, che viene abrogata dall'art. 102 co. 1 lett. g) del DLgs. 117/2017, è lievemente diversa da quella prevista dal suddetto TUIR.

7.1 LIMITE DI IMPORTO DELLA "NUOVA" DETRAZIONE

Con l'art. 5-quater del DL 148/2017 convertito è stato stabilito che la "nuova" detrazione per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso, di cui all'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017, spetta fino ad un importo degli stessi non superiore a 1.300,00 euro.

7.2 SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE

Dal punto di vista del soggetto beneficiario della detrazione sembrerebbe che non sia cambiato nulla.

La "nuova" detrazione, infatti, dovrebbe spettare a tutti i soci delle società di mutuo soccorso, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche.

7.3 DECORRENZA DELLA DETRAZIONE

La "nuova" detrazione si applica in via transitoria dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (anno 2018 per i soggetti "solari") e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore che, a loro volta, si applicano agli enti iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (art. 104 del DLgs. 117/2017).

8 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - ESTENSIONE AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

Per effetto dell'art. 17-ter del DL 148/2017 convertito, le persone fisiche potranno destinare il 5 per mille della propria IRPEF anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

8.1 DECORRENZA

Tale estensione si applica a decorrere dall'anno 2018, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente.

La nuova disciplina si applica quindi a partire dall'IRPEF relativa al 2017, derivante dai modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF.

8.2 FINALITÀ DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

La nuova destinazione del 5 per mille dell'IRPEF va quindi ad aggiungersi, in alternativa, alle seguenti:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti per le ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- finanziamento dell'Università e della ricerca scientifica;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

8.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

In relazione all'estensione agli enti gestori delle aree protette, con un successivo DPCM saranno stabilite le modalità di:

- accesso al contributo;
- formazione degli elenchi degli enti ammessi;
- riparto ed erogazione delle somme.

NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E PROFESSIONISTI.

1 PREMESSA

Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le altre novità contenute nel DL 148/2017 convertito in materia di:

- accertamento;
- riscossione;
- professionisti.

2 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E COMUNICATIVI - PROROGA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 19-octies co. 4-5 del DL 148/2017 convertito stabilisce che i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate possono essere prorogati, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia:

- in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione;
- comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La suddetta proroga dei termini deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

In pratica, viene prevista una procedura "più snella" per la concessione di proroghe relative ad adempimenti dichiarativi e comunicativi in ambito fiscale, gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate con propri provvedimenti, in luogo dell'emanazione di appositi DPCM ai sensi dell'art. 12 co. 5 del DLgs. 241/97, che devono invece essere:

- emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- registrati dalla Corte dei Conti;
- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Proroga dei versamenti

La nuova procedura è applicabile solo in relazione agli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e non si applica quindi, ad esempio, alle proroghe dei versamenti.

In tal caso, rimane necessaria l'emanazione di appositi DPCM ai sensi del suddetto DLgs. 241/97.

3 NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'art. 26 del DPR 602/73 stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati dall'Agente della riscossione nelle forme di legge. Previa convenzione, la notifica può avvenire anche ad opera dei messi comunali e dei funzionari della Polizia municipale.

In base all'art. 19-octies co. 2 del DL 148/2017 convertito, che ha modificato il suddetto art. 26 del DPR 602/73, quando, ai fini del perfezionamento della notifica, sono necessarie più formalità, queste possono essere adempiute, al massimo in trenta giorni, "da soggetti diversi da quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

4 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DI ATTI DI NATURA FISCALE

L'art. 11-bis del DL 148/2017 convertito ha previsto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la conclusione di alcuni atti legati a determinate operazioni societarie (nuovo co. 1-ter dell'art. 36 del DL 112/2008).

La nuova disposizione segue, dal punto di vista sistematico, quella prevista per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di srl (art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008).

Tipologie di atti

La sottoscrizione con firma digitale si estende agli atti di "natura fiscale" riguardanti:

- gli artt. 2498 - 2506 c.c., quindi in tema di trasformazione, fusione e scissione;
- l'art. 2556 c.c., relativo ai contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda.

Infine, viene inserito anche il riferimento all'art. 230-bis c.c., relativo all'impresa familiare (ad esempio, in materia di costituzione).

5 PROFESSIONISTI - EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE

L'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 convertito ha inserito il nuovo art. 13-bis nella L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell'ambito della determinazione del corrispettivo dell'avvocato, l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.

Ambito applicativo

L'art. 13-bis della L. 247/2012 si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della L. 81/2017 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi").

Si tratta, nello specifico, dei rapporti di lavoro autonomo (di cui al Titolo III del Libro V c.c., ivi compresi quelli che hanno una disciplina particolare ex art. 2222 c.c., con la sola esclusione degli imprenditori). In tale ambito, sono inclusi espressamente anche i professionisti iscritti in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, sono ricompresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il principio dell'equo compenso trova applicazione anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione, che provvede in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività. Le prestazioni in oggetto sono quelle rese in esecuzione di incarichi conferiti successivamente al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge conversione del DL 148/2017).

5.1 EQUITÀ DEL COMPENSO

La disciplina sull'equo compenso riguarda i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto:

- per gli avvocati, lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:
 - attività esclusive, quali l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (salvi i casi espressamente previsti dalla legge);
 - attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, qualora sia connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (salvo le competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate);
- con riferimento ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, seguendo un'interpretazione sistematica della norma, tutte le attività ricomprese nell'oggetto stesso della professione e, quindi, quelle elencate all'art. 1 del DLgs. 139/2005.

Lo svolgimento della prestazione può avvenire sia da parte del singolo professionista, sia in forma associata o societaria.

Le convenzioni devono essere state predisposte in via unilaterale dai seguenti committenti:

- imprese bancarie e assicurative;
- imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.

Tali convenzioni si presumono, salvo prova contraria, predisposte unilateralmente.

Compenso "proporzionato"

Il compenso è equo quando risulta "proporzionato" ai seguenti elementi:

- quantità e qualità del lavoro svolto;
- contenuto e caratteristiche della prestazione.

Vengono richiamati, per gli avvocati, i parametri contenuti nel decreto di cui all'art. 13 co. 6 della

L. 247/2012, in attuazione del quale è stato emanato il DM 55/2014, con riguardo, fra l'altro, ai casi di omessa determinazione del compenso in forma scritta o in maniera consensuale e liquidazione giudiziale dei compensi.

Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il riferimento "economico", rispetto al quale valutare l'equità del compenso, dovrebbe essere quello di cui al vigente DM 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

5.2 CLAUSOLE VESSATORIE

Si intendono vessatorie le clausole che "determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale" a carico del professionista.

La vessatorietà delle clausole è presunta, in particolare, qualora siano stati previsti:

- la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
- la rinuncia del professionista al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- il riconoscimento al professionista, nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, solo del minore importo previsto nella convenzione, anche qualora le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- l'applicazione della nuova disciplina sui compensi, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, se la stessa comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o comunque non ancora definiti o fatturati;
- la limitazione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

La presunzione di vessatorietà vale salvo le clausole siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. A tal proposito:

- si considerano comunque vessatorie, anche se oggetto di trattativa e approvazione, le clausole che prevedono la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni attestanti solo in maniera generica l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza indicazione specifica circa le modalità di svolgimento delle stesse.

5.3 REGIME SANZIONATORIO

La clausola vessatoria è nulla (la nullità opera a vantaggio del professionista); rimane valida la restante parte del contratto.

L'azione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.

Il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola e ne dichiara la nullità, determinandone il corrispettivo tenendo conto dei parametri previsti dai Regolamenti ministeriali, applicabili in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.

6 AVVOCATI - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

L'art. 19-novies del DL 148/2017 convertito ha modificato la disciplina prevista in tema di assicurazione per la responsabilità contro gli infortuni degli avvocati (art. 12 della L. 247/2012), eliminando il riferimento che la polizza debba essere contratta a copertura degli infortuni derivanti "a sé".

Con tale intervento, dunque, si rimette all'autonoma decisione del singolo avvocato la possibilità di contrarre una polizza per gli infortuni occorsi direttamente allo stesso.

Assicurazione contro gli infortuni

Resta fermo che l'assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'avvocato, per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL (art. 4 del DM 22.9.2016).

La polizza assicurativa deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, dai quali derivino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, con copertura anche delle spese mediche.

Tra i rischi assicurati vanno, inoltre, ricompresi gli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Per quanto riguarda le somme assicurate sono stabiliti i seguenti minimali:

- capitale 100.000,00 euro, in caso di morte;
- capitale 100.000,00 euro, in caso di invalidità permanente;
- diaria giornaliera 50,00 euro, in caso di inabilità temporanea.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI